

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

(S.S.D. MEDICO COMPETENTE)

La prevenzione delle patologie professionali e degli infortuni è il frutto di un continuo confronto tra Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, RSPP, RLS, ma soprattutto con tutti i Lavoratori che devono sentirsi costantemente parte integrante ed attiva, non solo per le preziose attività che svolgono quotidianamente, bensì per tutte le migliorie che possono essere raggiunte unicamente laddove esista un propositivo e costante dialogo tra le parti. Questo il motivo per cui auspico che questo dialogo aperto tra voi e la Struttura del Medico Competente sia sempre il primum movens per la soluzione dei problemi che inevitabilmente dovremo affrontare nel corso delle nostre presenti e future attività. La Medicina Preventiva non è solo insita nel periodismo delle visite bensì nella possibilità che ogni lavoratore ha di potersi riferire ad essa in caso di necessità legate al proprio stato di Salute attraverso una richiesta formale di Visita Extra Protocollo ai sensi **dell'Art. 41, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 81/2008** in qualunque momento ed al di fuori della canonica Sorveglianza Sanitaria. Parimenti i Lavoratori Sorvegliati, così come previsto **dall'Art. 20, comma 2, lettera i) del D.Lgs 81/2008**, hanno l'obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo o comunque disposti dal Medico Competente pena la Temporanea Inidoneità al Lavoro. Si ricorda che in corso di Malattia non è possibile essere visitati così come durante l'assenza per infortunio sul lavoro o in ferie e che gli accertamenti dal Medico Competente sono vietati per accertare casi di gravidanza **Art. 41, comma 3 lettera b) del D.Lgs 81/2008**. Il Medico Competente può richiedere accertamenti specialistici ogni qual volta gli stessi risultino necessari per la definizione del Giudizio di Idoneità alle specifiche mansioni **Art. 39, comma 5 del D.Lgs 81/2008** così come tutti gli esami utili alla constatazione di stati patologici presunti o in essere. Ogni accertamento disposto in nome e per conto della Medicina Preventiva, dagli esami ematici, a quelli strumentali così come le consulenze specialistiche sono a carico del Datore di Lavoro **Art. 41, comma 4 D.Lgs 81/2008 e nulla è dovuto da parte del lavoratore**.

Ricordo che il lavoratore riceverà dal nostro servizio, oltre agli esiti degli accertamenti effettuati, un giudizio di Idoneità strettamente personale dove possono trovarsi delle indicazioni sul proprio stato di salute pertanto tale attestato dovrà essere conservato dal lavoratore e non dovrà in nessun modo essere dato a terzi. Sul Giudizio di Idoneità è indicata la scadenza entro la quale dovranno essere inviati a visita i lavoratori; vedasi **l'Art. 18, comma 1, lettera g) del D.Lgs 81/2008** : "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente ... Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono ... inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria ... alla lettera **bb)** si esplicita che gli stessi devono "vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità".

Tra i principali obblighi previsti per i Lavoratori ricordo in particolar modo quello di "segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto ... qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza ... per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" **Art. 20, comma 2, lettera e) del D.Lgs 81/2008**. Informarmi immediatamente per eventuali stati gravidici in atto, cambi di mansione, assunzioni, introduzione di nuovi rischi lavorativi col fine di poter visitare tempestivamente i lavoratori evitando assolutamente qualsiasi esposizione a rischi lavorativi di qualunque ordine e grado fin tanto non avrà ottenuto l'Idoneità Lavorativa. in ambito sanitario quelli per l'epatite B, l'epatite A, il Meningococco, i Comuni Esantemi Infantili e l'Antitetanica (obbligatoria per alcune figure professionali). Si ricorda che, avverso il giudizio di Idoneità è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso **Art. 41, comma 9 del D.Lgs 81/2008**.

In merito all'emergenza Covid19 ci informi nell'eventualità che dovessero sopraggiungere patologie/terapie tali da renderla un lavoratore fragile così da attuare ogni misura di cautela nei suoi confronti ai sensi delle normative vigenti.

Usi correttamente e continuativamente di ogni dpi, seguendo scrupolosamente tutte le procedure atte alla prevenzione degli infortuni e delle patologie professionali a tutela della propria salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Indossi sempre la mascherina FFP2 con sopra quella chirurgica, mantenga la distanza di sicurezza e si lavi frequentemente le mani con apposito ed idoneo detergente. Non sosti nelle aree di pausa caffè e in ogni altra area relax/agggregazione. Non condivida strumenti di lavoro con i colleghi, se ciò non è attuabile, li stessi devono essere sempre igienizzati idoneamente. In caso di necessità potrà sempre rivolgersi al medico competente per informarci su eventuali difficoltà lavorative, patologie ad oggi non segnalate, cambi di mansione, esposizione a nuovi rischi attraverso la visita extra protocollo indipendentemente dalla periodicità data dal Giudizio di Idoneità in essere.

RingraziandoVi anticipatamente per la Collaborazione, colgo l'occasione per augurarVi un Buon Lavoro.

IL MEDICO COMPETENTE
DOTT. RAFFAELE ALOI